

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 23/04/2026

FATTO

Il ricorrente lamenta che l'intermediario avrebbe violato l'obbligo previsto dall'art. 126-*quater* T.U.B. di comunicare il rigetto di un ordine di bonifico entro 24 ore.

Sostiene che, nonostante risultasse regolarmente effettuata il 27/05/2020 la verifica dei dati inseriti (IBAN, causale, importo) dei bonifici disposti a valere sul conto acceso presso l'intermediario odierno resistente, il medesimo intermediario avrebbe stornato i bonifici d'ufficio senza fornire prova del rigetto e darne comunicazione al ricorrente.

Ritiene che tale condotta configuri falso in atto pubblico.

Richiama l'art. 117 T.U.B. e l'art. 10 reg. UE 260/2012 (SEPA), evidenziando che la banca ordinante deve conservare traccia del rigetto (codice SCT).

Si duole che il sistema adottato dall'intermediario non abbia prodotto "*traccia SEPA*" né una comunicazione tramite servizio postale e che la convenuta non ha risposto alla richiesta del 05/06/2020.

Ritenuto che l'intermediario abbia una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per lo storno ingiustificato, chiede di provvedere al risarcimento del danno pari all'ammontare delle somme contenute nelle cartelle di pagamento che avrebbero dovuto essere pagate tramite i suddetti bonifici, ovvero la complessiva somma di € 801,03.

Costitutosi, l'intermediario premette che la richiesta del ricorrente concerne il risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione di due operazioni di bonifico, quantificato in € 801,03.

Il ricorrente, intestatario del conto corrente n. ***014, in data 18/05/2020, immetteva personalmente, attraverso la propria banca multicanale, due bonifici dell'importo di € 137,48 per sanzioni amministrative in favore del Ministero dell'Interno.

Fa presente che i bonifici non andavano a buon fine, e in data 20/05/2020, la resistente riceveva l'accredito delle somme da parte della banca corrispondente, che rientravano nella disponibilità del cliente presso il conto corrente n. ***014.

Con reclamo del 09/05/2024 parte ricorrente lamentava di aver ricevuto, in data 23/11/2023, cartelle esattoriali riferite alle sanzioni amministrative che si sarebbero dovute pagare mediante i bonifici oggetto del presente ricorso, e chiedeva il rimborso del danno subito, ritenendo che la mancata esecuzione dei pagamenti fosse dovuta a negligenza della resistente.

Con riscontro negativo, l'intermediario riferiva che la restituzione dei pagamenti era da ricercare presso l'ente beneficiario e/o presso la banca di riferimento del beneficiario stesso.

Sulla base dell'analisi tecnica svolta, risulta che i bonifici sono stati disposti dal cliente con accesso alla propria *home banking*, con il corretto inserimento delle credenziali in possesso del cliente, il giorno 18/05/2020: il primo alle ore 10:53:07 e definitivamente inviato alle ore 10:53:39, ed il secondo alle ore 10:58:24 e definitivamente inviato alle ore 10:59:16.

Entrambe le operazioni sono state regolarmente immesse nel circuito interbancario SEPA, sono state respinte dall'istituto di credito beneficiario e gli importi riaccreditati in data 20/05/2020, a due giorni di distanza, con causale "*RESTITUITO PER AC06*", come risulta dall'estratto conto, con *reason code* "*AC06-BlockedAccount*".

Evidenzia che l'art. 18 delle condizioni contrattuali del conto corrente prevede un esonero della banca da responsabilità rispetto all'esecuzione di bonifici per caso fortuito, forza maggiore e per il caso di incompletezza dei dati inseriti.

Aggiunge che la filiale di riferimento del cliente aveva prestato la necessaria assistenza in occasione della restituzione dei bonifici e, come confermato dallo stesso ricorrente nella propria comunicazione del 09/06/2020, in data 28/05/2020 venivano nuovamente inseriti i pagamenti, sempre con gli stessi dati dei due precedenti pagamenti oggetto di riaccredito.

In tale data, i due bonifici relativi a sanzioni amministrative andavano a buon fine.

Ritiene che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi all'ente beneficiario, anche a seguito della notifica delle cartelle esattoriali ricevute in data 23/11/2023, per approfondire le ragioni dell'irrogazione delle ulteriori sanzioni.

Pertanto, ritiene infondata la richiesta di risarcimento dei danni, rilevando inoltre che nessuna evidenza è stata prodotta né nel presente ricorso e neppure in occasione di reclamo, rispetto al pagamento della somma di cui si richiede il risarcimento.

Chiede quindi di respingere il ricorso.

DIRITTO

La condotta contestata dal ricorrente all'intermediario consiste essenzialmente nell'aver omesso di effettuare un'informazione tempestiva circa il mancato buon esito dei bonifici disposti per il pagamento di sanzioni amministrative, onde consentire al ricorrente di rimediare e non subire l'irrogazione di ulteriori sanzioni per il pagamento tardivo.

Pertanto chiede a titolo di risarcimento la somma contenuta nelle due conseguenti cartelle esattoriali. Sulla base della documentazione fornita e di quanto rappresentato dalle parti, la vicenda può essere riassunta come segue:

- in data 18/05/2020 parte ricorrente effettuava, dal proprio conto corrente intrattenuto presso l'intermediario convenuto, due bonifici € 137,48 (+ € 1,58 di commissioni) ciascuno, onde pagare

in forma ridotta (per pagamento entro 5 giorni) due violazioni amministrative notificate il 13/05/2020;

- tali bonifici venivano stornati dal PSP di destinazione, in data 20/05/20, con la seguente causale “AC06 BlockedAccount”, secondo quanto risulta dall'analisi prodotta dall'intermediario;
- in data 28/05/2020 i due bonifici reiterati dal ricorrente con gli stessi dati dei due precedenti pagamenti oggetto di storno andavano a buon fine;
- circa tre anni dopo (in data 23/11/2023) parte ricorrente riceveva due cartelle esattoriali, rispettivamente di € 390,76 ed € 410,27, correlate alle suddette sanzioni amministrative.

Dalla disamina della documentazione, si evince l'impiego della procedura di *return* che, secondo quanto previsto dal *SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook* (2019 version 1.0), “occurs when a SEPA Credit Transfer is diverted from normal execution after interbank Settlement, and is sent by the Beneficiary Bank to the Originator Bank for a SEPA Credit Transfer that cannot be executed for valid reasons such as wrong account number or account closed with the consequence that the Beneficiary account cannot be credited on the basis of the information contained in the original SEPA Credit Transfer message. The Return procedure must not be used in cases where the Beneficiary's account has already been credited and the Beneficiary wishes to return the funds. Instead, the procedure of initiating a new SEPA Credit Transfer applies. The main characteristics of a Return (DS-03) are: • the transferred amount will be the Original Amount of the Credit Transfer Instruction; • the Return message is routed through the same path taken by the original SEPA Credit Transfer (unless otherwise agreed between the Beneficiary Bank and the Originator Bank), with no alteration of the data contained in the original credit transfer. In the case of a 'Return' message to be sent to the Originator by the Originator Bank, the parties may agree a specific mechanism which may differ from the original path; • a record of the relevant data relating to the initial SEPA Credit Transfer, sufficient to provide an audit trail, is included; • the initial SEPA Credit Transfer is identified by the original reference of the Originator Bank; • 'Return' messages contain a reason code (attribute AT-R3, see below). 'Return' messages initiated by the Beneficiary Bank must be transmitted to the Originator Bank within three Banking Business Days after Settlement Date”.

Il citato *SEPA Rulebook* riporta tra i *reason code* per i *return message* anche quello impiegato nel caso di specie: “Account blocked, reason not specified”.

Si deve osservare che non è in atti documentazione da cui si possa evincere il pagamento delle cartelle esattoriali il cui importo viene richiesto a titolo di ristoro con l'odierno ricorso, e il ricorrente non ha affermato in sede di reclamo o nel ricorso di avervi provveduto.

Dalla documentazione in atti risulta inoltre che il ricorrente aveva segnalato l'anomalia all'ente beneficiario del pagamento il quale, nel riscontro del 05/06/20, comunicava l'assenza di segnalazioni di anomalie riferite al conto corrente intestato.

Nel primo reclamo inoltrato il 10/06/2020 il ricorrente segnalava all'intermediario di aver effettuato una verifica dell'IBAN inserito e del beneficiario, senza riscontrare alcun errore; nel riscontro del 19/06/2020 l'intermediario evidenziava che “la motivazione della mancata accettazione del bonifico non è un dato ricostruibile”.

Nei riscontri ai successivi reclami, l'intermediario confermava quanto indicato, in mancanza di nuovi elementi istruttori.

Tanto ricostruito, si rammenta che il d.lgs n. 11/2010 configura in capo al prestatore di servizi di pagamento (PSP) un obbligo di esecuzione degli ordini di pagamento tendenzialmente vincolante: l'art. 16, co. 4-*bis* stabilisce che, al ricorrere di tutte le condizioni previste dal contratto quadro, il PSP del conto del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine autorizzato, salvo contrasto con disposizioni dell'Unione europea o nazionali.

Quando il rifiuto è legittimo, il PSP è gravato da un obbligo di diligenza informativa: deve comunicare all'utente il rifiuto, le motivazioni (ove possibile) e la procedura per correggere eventuali errori materiali,

e ciò con la massima sollecitudine, al più tardi entro i termini previsti per l'esecuzione dall'art. 20 (art. 16, co. 2 e 3).

Il silenzio o il ritardo nella comunicazione integra di per sé una violazione dello standard di diligenza imposto dalla norma.

L'art. 20 individua con precisione il parametro temporale della diligenza dovuta: l'importo dell'operazione deve essere accreditato sul conto del PSP del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell'ordine.

Solo per le operazioni disposte su supporto cartaceo, e solo se concordato tra le parti, il termine è prorogabile di un'ulteriore giornata operativa.

La rigidità del termine rivela che il legislatore ha adottato uno standard di diligenza qualificata: non è sufficiente che il PSP si attivi con sollecitudine, ma occorre che l'accredito avvenga entro la scadenza prefissata, indipendentemente da difficoltà operative ordinariamente prevedibili e gestibili.

L'art. 25 radica la responsabilità del PSP del pagatore sulla mancata prova liberatoria: il PSP è responsabile della corretta esecuzione dell'ordine ricevuto, a meno che non provi che il PSP del beneficiario ha ricevuto l'importo nei termini di cui all'art. 20, co. 1.

Nel caso di inadempimento, il PSP è tenuto al rimborso senza indugio dell'importo al pagatore (art. 25, co. 2); al ripristino della situazione antecedente all'operazione inesatta, con data valuta non successiva a quella dell'addebito; alla messa a disposizione immediata dell'importo al beneficiario, con data valuta non deteriore rispetto a quella di una corretta esecuzione (art. 25, co. 4); al rintracciamento dell'operazione senza indugio e senza spese, su richiesta dell'utente (art. 25, co. 7); alla responsabilità per spese e interessi subiti dall'utente a causa dell'inadempimento (art. 25, co. 8).

L'art. 26 ammette il risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli tipizzati dagli articoli precedenti, rinviando alla disciplina contrattuale applicabile al rapporto tra utente e PSP.

L'art. 28 delimita l'area della responsabilità escludendo l'applicazione del regime degli artt. 5–27 in caso di caso fortuito o forza maggiore, nonché quando il PSP abbia agito in conformità con obblighi di legge vincolanti; la disposizione non contempla la mera difficoltà tecnica o il malfunzionamento prevedibile come cause di esonero, confermando l'elevato standard di affidabilità e presidio operativo richiesto all'intermediario.

Quanto alla comunicazione all'utente sulla mancata esecuzione di un ordine di pagamento, la giurisprudenza arbitrale ha enucleato un tale dovere dalla stessa disciplina in tema di mandato (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 9489/2020; Collegio di Bologna, decisione n. 22053/2018; Collegio di Bari, decisione n. 16023/2017).

Secondo il citato *SEPA Rulebook*, in caso di *return processing* "*The Originator Bank must inform the Originator according to the timing agreed with the Originator*".

Dalla documentazione contrattuale in atti non si evince la disciplina di tale informativa della banca al cliente.

Ebbene, i bonifici oggetto di ricorso sono stati inseriti il giorno 18/05/2020, il primo alle ore 10:53:07 e definitivamente inviato alle ore 10:53:39, ed il secondo alle ore 10:58:24 e definitivamente inviato alle ore 10:59:16.

Entrambi sono stati immessi nel circuito interbancario SEPA, come si evince dal dettaglio di analisi "*FIRMAPAGIBX_BO_CONFERMASEPA*".

Il rifiuto da parte del PSP del beneficiario risale al 20/05/2020; tra la data valuta del riaccredito (20/05/2020) e il giorno della verifica dell'estratto conto da parte del ricorrente (27/05/2020) non risulta pervenuta a quest'ultimo alcuna comunicazione dalla resistente.

Il ricorrente, infine, sostiene di aver ricevuto dalla propria consulente bancaria le informazioni relative alla motivazione del mancato buon fine dei bonifici a seguito delle richieste formulate il 27/05/2020.

Sulla scorta della complessiva disamina della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti, nonché alla luce della normativa richiamata, la condotta dell'intermediario non è stata improntata ai necessari canoni di diligenza, tanto nella mancata esecuzione tempestiva dei bonifici (che pure

risultano “disposti correttamente” il giorno dell’operazione) quanto nell’omissione degli obblighi informativi conseguenti alla mancata esecuzione (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2142/2015; Collegio di Milano, decisione n. 2998/2025), sicché risulta sicuramente censurabile.

In ordine alle conseguenze di tale condotte, il ricorrente identifica il danno subito con la somma degli importi delle cartelle esattoriali ricevute (a distanza di tre anni) in conseguenza del mancato pagamento delle menzionate sanzioni, pari ad € 801,03.

Tuttavia, non è in atti prova del pagamento di tali cartelle esattoriali da parte del ricorrente.

Ad ogni buon conto, si deve osservare che:

- il riaccredito sul conto del ricorrente dei bonifici oggetto di ricorso è avvenuto il 20/05/20, verosimilmente quando il termine di 5 giorni dalla notifica (per il pagamento ridotto) era già trascorso, considerando che i verbali erano stati notificati il 13/05/2020 e i bonifici erano stati disposti il 18/05/2020;
- tra la data valuta del riaccredito (20/05/2020) e il giorno della verifica dell’estratto conto da parte del ricorrente (27/05/2020) non risulta pervenuta a quest’ultimo alcuna comunicazione dai PSP del pagatore e del beneficiario;
- secondo il codice della strada (più precisamente, secondo l’art. 202) il ricorrente aveva quindi tempo 60 giorni per pagare le sanzioni senza riduzioni ma senza oneri aggiuntivi, dunque sino al 12/07/20;
- dalle evidenze risulta che il ricorrente ha reiterato i bonifici in data 28/05/2020 con esito positivo, inserendo i medesimi dati e versando lo stesso importo ridotto corrisposto il 18/05/2020; sul punto, l’intermediario nulla ha dedotto;
- le cartelle esattoriali riportano i riferimenti al numero di ciascun verbale ma da queste non si evince il motivo dell’applicazione di sanzioni ulteriori, nonostante il pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta con i citati bonifici del 28/05/2020.

Definitivamente decidendo, dunque, il ricorrente prospetta – quale danno patito per effetto della condotta dell’intermediario – l’importo delle cartelle esattoriali notificate per effetto del mancato pagamento tempestivo delle violazioni amministrative, ma non offre alcuna prova del relativo pagamento.

Pertanto, non producendo documentazione a supporto del danno lamentato, il medesimo danno non è suscettibile di ristoro (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 8560/2022).

Si rammenta, tra l’altro, che i Collegi territoriali reputano non configurabile, nel nostro ordinamento, un danno *in re ipsa*, gravando sul ricorrente l’onere di provare sia l’*an* che il *quantum* della pretesa risarcitoria (così Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 9311/2016 e 1642/2019; *adde* Collegio di Bari, decisione n. 1080/2023).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE